

Regolamento

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. n. 75 del 10/10/2020

(Testo Coordinato)

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento e principi generali
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Costituzione e gestione del fondo
Art. 4	Gruppo di Lavoro
Art. 5	Atto di incarico
Art. 6	Informazione e pubblicità
Art. 7	Rapporti con altri enti
Art. 8	Calcolo del Fondo
Art. 9	Calcolo del Fondo per l'innovazione
Art. 10	Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
Art. 11	Ripartizione del FP tra i dipendenti - Incentivo preventivo e consuntivo
Art. 12	Liquidazione del FP
Art. 13	Utilizzo del Fondo per l'innovazione
Art. 14	Entrata in vigore
Art 15	Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.4.2017 n. 56, (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

6. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni"

7. Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016:

Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

8. Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede:

Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.

B) "SERVIZI E FORNITURE": rientranti nelle previsioni:

a) Per i servizi: secondo la definizione dell'art. 112 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., in funzione di una utilità per la Comunità locale, non solo economica, ma anche ai fini di promozione sociale, conferiti sia in appalto sia in concessione;

b) Per le forniture: acquisti di beni che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 18 lett. c) della legge n. 350/2003 e s.m.i. (acquisti di impianti di macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale) ed abbiano determinato un incremento patrimoniale, per cui la relativa spesa debba classificarsi quale spesa di investimento.

La predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, non si indentifica con l'attività di programmazione delle spese di investimento.

C) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

D) "DIRETTORE DELL'ESECUZIONE", ove non coincidente con il RUP, individuato tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto:

a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni; b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice.

- E) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- F) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- G) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- H) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- I) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- J) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- K) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture di acquisto di beni.

2. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto, servizi o forniture, rispetto alla misura non superiore al 2 per cento, verrà indicato Rispetto all'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata, rispettivamente:

a) per lavori:

- a1) di importo inferiore ai 150.000,00= euro: il 2,00%;
- a2) di importo pari o superiore a 150.000,00= euro e inferiore a 500.000,00= di euro: il 1,80 %;
- a3) di importo pari o superiore a 500.000,00 euro di euro: il 1,50 %;

b) per servizi e forniture:

- b1) di importo inferiore a 209.000 di euro: il 2,00 %;
- b2) di importo pari o superiore a 209.000 euro e inferiore a 750.000 di euro: il 1,60 %
- b3) di importo pari o superiore a 750.000 euro di euro: il 1,00%.

Art. 4

Gruppo di Lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.
3. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
4. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici) (*se fornitura/servizi*: di controllo dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5

Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico viene:
- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
 - c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Dirigente/Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.
2. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

Art. 6

Informazione e pubblicità

1. L'Amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7

Rapporti con altri Enti Pubblici

1. E' possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, anche secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; nonché previa autorizzazione ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lga. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
1. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8

Calcolo del Fondo

1. Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche ($\sum C$ anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
2. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo pari alla lettera b) c) e d) di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9

Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato a:
 - Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
 - Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 - Partecipazione a corsi di formazione tecnici e/o legislativi sulle norme in materia inerenti l'Area Tecnica.
 - Pagamento della quota di iscrizione ai relativi Albi e Ordini professionali ai sensi del comma 3 dell'art.24 del D.Lgs n. 50/2016 e della relativa polizza professionale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
 - Ripartizione tra il personale del Comune di Gignese che svolge compiti all'interno della Centrale Unica di Committenza fino ad un importo massimo del 25% del fondo.
2. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

1. L'80% del Fondo (Fanno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.
2. Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione: $FF\text{ singolo}(i) = (FF\text{ anno } x / \sum C\text{ anno } x) * C(i)$;

Dove:

FF singolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1 $\sum C$ anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8 C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.

Art. 11

Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività

1. La ripartizione del FF singolo(i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

- a) Collaboratori tecnici ed amministrativi: 10 %;
- b) Responsabilità di Procedimento: 40 %;
- c) Direzione dei Lavori, Direzione Operativa, Contabilità 35 %;
- d) Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione 5 %;
- e) Attività di controllo sull'esecuzione del contratto 10%.

2. La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure del bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

3. Il totale delle percentuali effettive (punti dalla a) alla e)) deve essere pari a 100.

4. Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, le relative percentuali confluiranno nelle somme di cui all'art. 9.

5. La ripartizione del FF singolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

6. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12

Liquidazione

1. La liquidazione del FF singolo dell'art. 11 avverrà in sede di liquidazione dei sub fondi riferiti ai dipendenti interessati alla liquidazione del salario accessorio.

2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

3. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il FF singolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.

4. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.. da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

5. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 13

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione verrà ripartito in sede di PEG e sarà assegnato ai Responsabili di Settore, ai quali già erano assegnati i capitoli di spesa sui quali è maturato il fondo;

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione e si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o

all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati a decorrere dal 01.01.2018.

2. Per tutti i lavori pubblici il cui progetto esecutivo è stato approvato dopo il 24.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L.90/2014) e il 18.04.2016 (emanazione del D.Lgs. 50/2016) i punti a e c dell'art. 11 assommano le funzioni di progettazione e direzione lavori.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. alle disposizioni vigenti in materia.

=====